

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1223 del 27/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO LOC. CHIESA NUOVA, V. SCORSURO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1227 del 26/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 8973/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di POGGIO RENATICO LOC. CHIESA NUOVA, V. SCORSURO. Protocollo istanza del SUAP Comune di Poggio Renatico n. 5815 del 13/04/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 13/04//2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico, assunta al P.G. della Provincia il 16/04/2015 con il n. 26421, presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 13/04//2015, dalla Società HERA SPA, nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA in qualità di Legale Rappresentante/Responsabile Impianti Fognario Depurativi, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di POGGIO RENATICO LOC. CHIESA NUOVA, V. SCORSURO N. 1/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art.

4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico del 18/04/2016 assunta al P.G. di ARPAE il 20/04/2016 con il n. 3759, di trasmissione delle integrazioni richieste dalla Provincia stessa, con cui inoltre precisava che i termini del procedimento sono stati sospesi dalla data del 28/04/2015, con ripresa dei termini a decorrere dal 06/04/2016, data di presentazione al SUAP delle integrazioni richieste;
- considerato che nella nota sopramenzionata, il Comune di Poggio Renatico, relativamente alla matrice rumore, prende atto della dichiarazione sostitutiva fatta dalla ditta in cui dichiara di sottostare ai limiti di legge;
- considerato che si tratta di una rete fognaria separata, con scarichi fognari esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, dotata di scarichi di acque meteoriche e per la rete nera di un impianto di depurazione con potenzialità massima di 800 A.E, a servizio di pubbliche fognature dell'agglomerato di Chiesa Nuova, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dalla Delibera di G.R. n. 1053/03, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 200 e 2.000;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del precedente titolo abilitativo in materia di scarichi di pubbliche fognature;

- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di POGGIO RENATICO alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI

PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di POGGIO RENATICO LOC. CHIESA NUOVA, V. SCORSURO N. 1/A codice fiscale 04245520376 per l'esercizio dell'attività RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di via Scorsuro, nel corpo idrico ricettore Scolo Scorsuro, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1 – **punto S**) deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 3 del punto 7) della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:

solidi sospesi totali (mg/l) $\leq$ 80 mg/l

BOD (mg/l) $\leq$ 40 mg/l

COD (mg/l) $\leq$ 160 mg/l

Azoto ammoniacale $\leq$ 25 mg/l

Grassi e oli animali e vegetali $\leq$ 20 mg/l

2. Gli scarichi della rete bianca, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (allegato 2), devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare acque meteoriche.
3. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri sopramenzionati, allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento semestrale, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE di Ferrara.
4. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e in accordo con ARPAE di Ferrara.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
6. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.

11. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 1) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune di Poggio Renatico, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.